



**SOCIO ESCLUSO DA COOP E LAVORO,
REINTEGRO TOTALE SE L'ATTO È UNO**
La Cassazione con la sentenza n. 31469 del 13 novembre scorso ha chiarito che quando viene adottato un

unico atto di esclusione del socio di cooperativa e di risoluzione del suo rapporto di lavoro, l'avvenuta impugnazione della delibera di esclusione consente di applicare la tutela "resti-

tutoria" propria della disciplina delle cooperative, sicché, annullata la predetta delibera, il giudice deve ordinare il ripristino sia del rapporto associativo, sia di quello di lavoro.

Recessi previsti dagli statuti con soglie minime derogabili

Società

Sì dei notai del Triveneto a importi più bassi nei casi non fissati dalla legge

Il valore della quota non può però essere nullo e deve rispettare criteri di equità

Pagina a cura di
Angelo Busani

Nel caso di esercizio convenzionale del recesso e, cioè, nei casi di recesso, diversi da quelli dettati dalla legge, che sono previsti nello statuto di una società, è legittimo che lo statuto stesso contenga clausole (inseribili a maggioranza) che stabiliscono di determinare la liquidazione del socio recedente con una somma di importo inferiore rispetto a quello prescritto dalla legge.

È questo, in sintesi, uno dei principi affermati nel nuovo orientamento n. H.H.15, di recente pubblicato dal Comitato notarile del Triveneto, con il quale si esplicita, in sostanza, che la disciplina del recesso contenuta nel Codice civile, inderogabile se riferita ai casi in cui il recesso è esercitato in corrispondenza di situazioni previste dalla legge, si rende invece derogabile con apposita clausola statutaria quando lo statuto contenga fattispecie di recesso diverse da quelle legali.

Le casistiche
Sotto quest'ultimo aspetto, occor-

re osservare che lo statuto può prevedere le ipotesi più varie, al fine di dare rilievo a circostanze che i soci reputino essere un presupposto della loro partecipazione al capitale sociale:

- da un lato, il diritto di recesso può essere riconosciuto per il caso di mancato consenso del socio rispetto a determinate deliberazioni assembleari: ad esempio, la nomina o la revoca di amministratori o l'approvazione del bilancio o la distribuzione degli utili;
- d'altro lato, il recesso può essere riconosciuto anche in dipendenza di eventi che prescindono dall'adozione di una deliberazione dei soci: ad esempio, nel caso di negative performances della società, del compimento di specifici atti gestionali (come l'alienazione di determinare attività), della cessione della carica di determinati amministratori, della rottura di determinate alleanze commerciali, del mutamento della compagnia sociale, eccetera.

Inoltre, il diritto di recesso convenzionale può essere attribuito a tutti i soci oppure solo a taluno di essi.

L'ammontare

Secondo i notai del Triveneto, dunque, la liquidazione del socio recedente in conseguenza di una facoltà di recesso convenzionale può essere di entità inferiore a quella che la legge prevede per i casi di recesso ex lege e per i casi di recesso convenzionale, qualora per questi ultimi non vi sia una disciplina statutaria ad hoc in tema di valutazione della quota da liquidare al socio recedente.

Questa conclusione troverebbe la sua base giuridica nella norma di cui all'articolo 1373 del Codice civile, la quale consente di inserire in un contratto una clausola di recesso per uno o entrambi i contraenti e altresì consente di prevedere, a carico del contraente che acquisisce la facoltà di recesso, il pagamento di una data somma (denominata caparra penitenziale o multa penitenziale a seconda che sia corrisposta al momento stesso di stipula del contratto o nel momento in cui il recesso viene esercitato).

Resta fermo, però, che l'autonomia statutaria non può spingersi fino ad annullare il valore di liquidazione spettante al socio recedente oppure a ridurre tale valore a un livello tale da non essere conforme a un criterio di equità e correttezza. Al riguardo, non va dimenticato che il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 903 del 15 gennaio 2020, ha sanato l'illegittimità della clausola statutaria che imponga di liquidare il socio recedente corrispondendogli una somma pari al valore nominale della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

In altre parole, la clausola sulla valutazione della quota del recedente che esclude l'applicazione del criterio legale deve comunque rapportarsi alla effettiva consistenza patrimoniale della società e applicare a questo valore la riduzione ritenuta adatta a costituire un controvatore da versare a seguito dell'esercizio del diritto di recesso convenzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro

Il recesso convenzionale

Per recesso convenzionale si intende la clausola statutaria che conferisce al socio la facoltà di recesso dalla società in ipotesi diverse rispetto ai casi di recesso previsti dalla legge. Si giunge fino al cosiddetto recesso *ad nutum*, vale a dire al recesso rimesso alla era discrezione del socio.

Le deroghe ex lege

Talvolta la legge permette che, con apposita clausola dello statuto della Spa, alcuni dei casi di recesso previsti per legge possano essere disattivati: lo si può fare in relazione alle delibere che prorogano la durata della società e a quelle che introducono vincoli alla circolazione delle azioni.

Possibile modificare procedimento, passaggi e scadenze

Imargini di scelta

Il «distacco» convenzionale può seguire regole diverse da quelle del Codice civile

A fronte della completa libertà di inserire, nello statuto sociale, le clausole di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, i notai del Triveneto ritengono (nel loro nuovo orientamento n. H.H.15) che, per i casi di recesso convenzionale dalla società per azioni, si possa, con apposita clausola statutaria, stabilire un procedimento ad hoc disattivando quanto prescritto dal Codice civile.

Circa, dunque, il procedimento di recesso convenzionale (inapplicabile ai casi inderogabili di recesso ex lege) si presterebbe a essere esteso anche a quelle ipotesi di recesso legale dalla Spa che la

legge dà la possibilità, mediante apposita clausola statutaria, di disattivare, vale a dire il caso del socio che non esprima voto favorevole rispetto:

- alla deliberazione di proroga del termine di durata della società; e;
- alla deliberazione che dispone l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

In sostanza, se questi due casi di recesso possono addirittura essere del tutto eliminati con apposita clausola statutaria, a maggior ragione si può adottare una disciplina convenzionale per il loro esercizio.

Circa, dunque, il procedimento da svolgere in caso di recesso, occorre rammentare che la legge prevede quattro diverse modalità di rimborso del socio, prima di sancire lo scioglimento della società in caso di insuccesso di tutte tali modalità: l'acquisto della quota del recedente da parte di altri soci o da parte di terzi non soci nonché il rimborso della quota del recedente mediante utilizzo di ri-

serve esistenti nel patrimonio netto della società oppure mediante riduzione del capitale sociale.

La legge, in altri termini, mira a evitare il più possibile l'impatto del recesso sul patrimonio della società, prevedendo l'utilizzazione del capitale sociale solo come extrema ratio.

Ora, nel caso di esercizio del diritto di recesso convenzionale, se è vero che nello statuto si può liberamente determinare il valore della liquidazione del socio recedente, allora a maggior ragione deve potersi ritenere che siano liberamente derogabili le norme del Codice civile relative:

- ai termini da rispettare nel procedimento di recesso: ad esempio, il termine di 15 giorni concesso al socio per esercitare il recesso e il termine di 180 giorni il cui decorso, senza che la quota del recedente sia stata acquistata da soci o da terzi, obbliga il rimborso del recedente mediante utilizzo di riserve o riduzione del capitale;
- al procedimento di liquidazione delle azioni.

A quest'ultimo riguardo, può essere modificata la sequenza dei "passaggi" che la procedura di liquidazione deve compiere: nel senso, ad esempio, di anteporre, rispetto all'offerta ai soci di acquistare la quota del recedente, l'offerta a soggetti che non siano soci oppure di procedere senz'altro alla liquidazione del recedente ad opera della società stessa, senza prima offrire la quota del recedente né ai soci né a terzi.

Inoltre, può essere esclusa taluna delle fasi procedurali prescritte dalla legge: ad esempio, può essere esclusa l'offerta dell'acquisto della quota del recedente a soggetti non soci, mantenendo solo l'offerta ai soci e, in caso di insuccesso, può prevedersi direttamente la liquidazione del recedente a carico della società, mediante l'utilizzo di riserve o la riduzione del capitale sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24 ORE
EVENTI**

5 DICEMBRE | ORE 9.30

MILANO
Auditorium Sole 24 Ore
Viale Sarca, 223

EVENTO LIVE & DIGITAL

**DAI PRIVATI AI GRANDI FONDI
INTERNAZIONALI, COME CAMBIA
IL RESIDENZIALE ITALIANO**

Come sarà il **mercato immobiliare residenziale** nel 2024?

Sarà fatta una fotografia dello stato di salute del **mercato residenziale 2023**, sulla base di ciò scopriremo quali sono invece le previsioni e le sfide del prossimo anno. Alla presenza di esperti del **real-estate e dei servizi immobiliari integrati** conosceremo i **trend** che caratterizzano il mercato oggigiorno, e le **esigenze** dell'utente finale. Partecipa alla prima edizione de **Il giorno della casa**.



Inquadra il QR Code e scopri di più

A cura di

**Il Sole
24 ORE**

Main Partner

DILS

Official Partner

**Borio
Mangiarotti**

Filcasa
GRUPPO PALETTI

**CONFININDUSTRIA
ASSOIMMOBILIARE**

immobiliare.it

DoveVivo

EUROMILANO
PROGETTARE LA TRASFORMAZIONE

italianway

**Knight
Frank**

